



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (GIÀ
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE)

a mezzo p.e.c.:

mattm@pec.minambiente.it

e p.c. al Responsabile per la Protezione dati
Personali del Ministero della transizione
ecologica (GIÀ MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)

Dott. Giuseppe Fallerini

a mezzo p.e.c.:

rpd@pec.minambiente.it

DRP/MV/160818

(All. nn. 2)

Oggetto: pubblicazione di dati personali *online*. Richiesta d'informazioni ai sensi dell'art. 157 del d. lgs. n. 196 del 30/6/2003 – "Codice in materia di protezione dei dati personali".

1. Introduzione

A seguito della trasmissione a questa Autorità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) della nota del Capo di gabinetto prot. n. 23003 dell'1/12/2020 (all. 1) – indirizzata ai Presidenti e Direttori degli Enti Parco Nazionali e ai Segretari Generali delle Autorità di Bacino Distrettuali – e della richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Sicilia (all. 2) – relativa a una richiesta di pubblicazione di dati personali riferita all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico –, questa Autorità ha aperto un'istruttoria in ordine alla conformità dei trattamenti effettuati (e richiesti) da codesto Ministero rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni personali effettuata sul sito *web* istituzionale relativa all'«*Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interesse*».

Nello specifico, dall'istruttoria preliminare effettuata da questo Dipartimento, è emerso che sul sito *web* di codesto Ministero, nella sezione «*Amministrazione trasparente*», è presente un *link* denominato «*Agenda trasparente*» attraverso cui si accede all'area dedicata all'«*Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interesse*» in cui sono riportati le informazioni relative agli «*incontri con i portatori di interessi*» di tutte le articolazioni ministeriali, quali: Ministro; sottosegretari; titolari di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione (anche con funzioni

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 696771

drp@gpdp.it

www.gpdp.it



vicarie); consiglieri del Ministro e del sottosegretario (anche a titolo gratuito); esperti e collaboratori; dirigenti di prima e seconda fascia; personale con funzioni di capo o responsabile della segreteria dei capi dipartimento e dei direttori generali; personale cui sono assegnati dal dirigente generale compiti o funzioni di coordinamento di divisioni; personale destinatario di delega di funzioni dirigenziali; componenti (anche con funzioni di presidente o coordinatore) della Commissione tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS e della Commissione tecnica PNIEC, della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC; nonché di qualsiasi altro comitato, commissione, organismo comunque denominato, ivi compresi gli osservatori ambientali, istituito o costituito con decreto del Ministro, del sottosegretario, del capo di gabinetto, di un capo dipartimento o di un direttore generale del Ministero.

La predetta Agenda – accessibile direttamente dall'url <https://www.minambiente.it/pagina/agenda-pubblica-degli-incontri-con-i-portatori-di-interesse> – divisa per le varie strutture, dipartimenti, divisioni, direzioni, comitati, ecc., comprende specifiche informazioni relative ai singoli incontri e riunioni di lavoro effettuati (a cadenza, settimanale, bi-settimanale o mensile) – anche relative alla precedente organizzazione ministeriale – da tutti i predetti soggetti, quali «Data, ora e durata», «Luogo», «Soggetto richiedente», «Modalità di richiesta», «oggetto», nominativo dei «partecipanti», «Documentazione ricevuta».

Dall'istruttoria effettuata è, dunque, emerso che codesto Ministero ha creato, pubblicato e reso accessibile un intero *database*, contenente dati personali riferito a tale attività, non solo di titolari di incarico di indirizzo politico, ma anche di dirigenti e altri dipendenti e soggetti a vario titolo impiegati presso il Ministero, nonché di centinaia di soggetti "portatori di interesse" partecipanti ai numerosissimi incontri e riunioni di lavoro, registrando e prevedendo un obbligo di pubblicazione degli incontri e del materiale trasmesso. Ciò anche considerando l'ampia definizione di «portatori di interessi», fra cui rientrano «i rappresentati di soggetti giuridici, pubblici o privati, anche partecipati dallo Stato, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di associazioni anche non riconosciute, di fondazioni, di comitati di cittadini, nonché coloro che professionalmente li rappresentano o svolgono nell'interesse di questi funzioni di consulenza».

Di conseguenza, ad esempio, anche una semplice riunione di lavoro o una videoconferenza fra diverse amministrazioni diviene oggetto di un obbligo di pubblicazione *online*, con i nominativi di tutti i partecipanti, data, ora, sede, oggetto, ecc.

2. La normativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi della disciplina in materia, «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")» e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 696771

drp@gpdp.it

www.gpdp.it

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).

Con particolare riferimento al caso sottoposto all'attenzione di questa Autorità, si ricorda che i soggetti pubblici, come codesto Ministero, possono diffondere «*dati personali*» solo se tale operazione è prevista «*da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*» (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), nel rispetto – in ogni caso – dei principi in materia di protezione dei dati, fra cui quello di «*minimizzazione*», in base al quale i dati personali devono essere «*adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati*» (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).

Si ricorda che, fin dal 2014, il Garante ha fornito specifiche indicazioni alle amministrazioni sulle cautele da adottare per la diffusione di dati personali *online* con il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014, recante le «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (in corso di aggiornamento, ma ancora attuale nella parte sostanziale).

Con particolare riferimento al caso in esame, è emerso che l'«*Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interesse*» è stata istituita con il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 257 dell'1/8/2018 (cd. "Decreto trasparenza"), modificato con successivo decreto n. 242 del 25/11/2020. Il predetto decreto ha previsto la pubblicazione, a partire dall'1/9/2018, sul sito web istituzionale del Ministero della predetta Agenda «*In aggiunta agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo n. 33 del 2013*», sancendo che la stessa riporti «*le informazioni necessarie per far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, la natura e la finalità dell'incontro, nonché la documentazione eventualmente consegnata*», secondo la scheda allegata al citato decreto.

Al riguardo, tuttavia, si ricorda che la normativa statale in materia di trasparenza prevede che «*Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti*» e che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*» (art. 7-bis, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013).

Inoltre, in ogni caso, la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede l'obbligo di chiedere il parere al Garante nel caso «*di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento*» (art. 36, par. 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 696771

drp@gpdp.it

www.gpdp.it



GPDP

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

del 27/4/2016, relativo «*alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*», "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", di seguito "RGPD").

3. Richiesta di elementi istruttori.

Tutto ciò considerato – ai sensi dell'art. 157 del Codice – si chiede a codesto Ministero, in qualità di titolare del trattamento, di inviare a questa Autorità, **entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente**, elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, con particolare riferimento:

- 1) ai presupposti di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento alla luce dei quali si è ritenuto di poter legittimamente diffondere i dati personali contenuti nell'Agenda degli incontri con i portatori di interesse, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice e dell'art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. anche Linee guida del Garante, parte prima, par. 3);
- 2) alle misure adottate, o che si intende adottare, per assicurare il rispetto:
 - a. del principio di minimizzazione, in base al quale i dati eventualmente diffusi siano in ogni caso «*limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati*». Ciò anche considerando che gli stessi risultano riferiti indifferentemente a tutte le strutture politiche e amministrative del Ministero e a tutti i soggetti che effettuano incontri o riunioni lavorative, senza peraltro prevedere proporzionati tempi di cancellazione dei dati;
 - b. dell'obbligo di richiesta di parere al Garante nei casi previsti dall'art. 36, par. 4, del RGPD (cfr. anche artt. 57, par. 1, lett. c; 58, par. 3, lett. b, considerando n. 96, del RGPD). Ciò anche considerando che – nonostante l'evidente ricaduta sulla protezione dei dati personali – sia il D.M. 257 del 1/8/2018, che il successivo D.M. n. 242 del 25/11/2020, sono stati adottati senza richiedere il parere del Garante, obbligatoriamente previsto in tali casi, con evidente vizio procedurale;
- 3) alla richiesta effettuata da codesto Ministero nei confronti dei Presidenti e Direttori degli Enti Parco Nazionali e ai Segretari Generali delle Autorità di Bacino Distrettuali di cui alla nota del Capo di gabinetto prot. n. 23003 dell'1/12/2020 (all. 1), anche in relazione alla richiesta di parere effettuata al riguardo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Sicilia (all. 2).

Corre l'obbligo di rappresentare che, in caso di assenza di riscontro alla richiesta d'informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice, si renderà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del RGPD (cfr. art. 167, comma 2, del Codice).

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 696771

drp@gpdp.it

www.gpdp.it



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Al fine di adempiere gli adempimenti richiesti, si ricorda altresì che la normativa di settore in materia di protezione dei dati personali prevede che *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»* (art. 168, comma 1, del Codice, recante *«Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante»*).

Il Dirigente
(Francesco Modafferi)
(documento sottoscritto con firma digitale)

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 696771

drp@gpdp.it

www.gpdp.it